

COMUNE DI LUSIA

Provincia di Rovigo

REP. N. 1543

SCRITTURA PRIVATA

Lavori di efficientamento energetico agli impianti comunali di illuminazione pubblica esistenti in varie vie del territorio comunale.

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE DEL VENETO

Con la presente scrittura privata, a valere come strumento per ogni effetto di Legge, tra i signori:

- **PRANDO LUCA**, nato a Lendinara (Ro) il 30.12.1968 Responsabile del Settore Tecnico, nel presente atto, in nome, per conto e nell'interesse del **Comune di LUSIA** (Cod. Fisc. 00197480296 - P.IVA 00197480296), giusta delibera di G.C. n. 61 del 03/08/2023 ad oggetto "Attribuzione temporanea al Sindaco della Responsabilità dell'area Tecnica", ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 107 del Decreto legislativo n. 267/2000.

- **STERZA ANDREA** nato a Trecenta (RO) il 23.06.1966 - codice fiscale STRNDR66H23L359L, che interviene in questo Atto in qualità di Legale Rappresentante della Ditta Esseimpianti srl Unipersonale con sede in Lendinara (RO), Via S. Maria Nuova, n. 61/A - **C.F. e p.IVA 01255170290**, che nel contesto dell'Atto verrà chiamata per brevità anche "Appaltatore".

P R E M E S S O

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 69 del 31 agosto 2023, esecutiva, è stato approvato il progetto studio esecutivo dei lavori di **efficientamento energetico agli impianti comunali di illuminazione pubblica esistenti in varie vie del territorio comunale**, CUP: I93C22000710006 - CIG: A00A5D4950, dell'importo complessivo di € 55.000,00 che riporta un quadro economico così costituito:

per Lavori in appalto: € 38.320,00;

per oneri della sicurezza: € 400,00,

per somme a disposizione dell'amministrazione: € 16.280,00.

- che con determinazione n. 504 del 04.09.2023, in relazione al combinato disposto dell'art. 192 del T.U. Ordinamento Enti locali emanato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 17, comma 1 del D.Lgs n. 36 del 2023, si sono individuati ed indicati gli elementi e le procedure di ai fini dell'affidamento del contratto mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera a) del codice;

- che con determina n. 522 del 12.09.2023 successivamente integrata con determina n. 619 del 24.10.2023, i lavori di cui trattasi sono stati aggiudicati mediante affidamento diretto ai sensi

dell'art. 50, comma 1, lettera a) del d.Lgs n. 36/2023, alla ditta Esseimpianti srl Unipersonale con sede in Lendinara (RO), Via S. Maria Nuova, n. 61/A - **C.F. e p.IVA 01255170290** per l'importo di euro 38.681,68, di cui euro 400,00 quali oneri di sicurezza, oltre all'IVA del 10% di euro 3.868,17, per complessivi euro 42.549,85;

- che il Responsabile del procedimento della Stazione Appaltante ha provveduto alle verifiche ed informazioni, del Decreto Legislativo n. 36/2023 (c.d. Codice dei contratti pubblici) finalizzate alla sottoscrizione del contratto d'appalto dei lavori;

- si è provveduto alle pubblicazioni della suddetta determinazione così come previsto dalle disposizioni vigenti;

- è stata acquisita certificazione di regolarità contributiva (D.U.R.C.);

- la Legale Rappresentante della ditta, come sopra comparso, dichiara espressamente:

a) che sono state controllate dalla ditta medesima, a mezzo di persone di sua completa fiducia, la congruità e la completezza del progetto dell'opera oggetto del presente contratto e che non sono stati riscontrati errori o manchevolezze di alcun genere, sicché egli dà atto che il progetto è assolutamente idoneo a consentire la realizzazione dell'opera in guisa da soddisfare completamente, sotto ogni profilo, le esigenze dell'amministrazione;

b) di avere adempiuto e di adempiere agli obblighi di consegna dei piani di sicurezza con le modalità e i tempi della consegna medesima indicati nel Capitolato speciale d'appalto;

- che a carico dell'"Appaltatore" non sussistono le incapacità a contrattare per i reati di cui agli artt. 32-ter e 32-quater del Codice Penale, e ss.mm.ii., come risulta dalla documentazione agli atti del Comune.

Tutto ciò premesso, le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto e ne costituiscono il primo patto.

ARTICOLO 2

La "Stazione appaltante", come sopra rappresentata, affida all'"Appaltatore" che, come sopra rappresentato, accetta, l'appalto relativo ai lavori pubblici di **efficientamento energetico agli impianti comunali di illuminazione pubblica esistenti in varie vie del territorio comunale**, CUP: I93C22000710006 - CIG: A00A5D4950.

ARTICOLO 3

La "Stazione appaltante" pagherà all'"Appaltatore", per il pieno e perfetto adempimento del presente

contratto, il corrispettivo di € 38.681,68 (trentottomilaseicentoottantuno/68) oltre all'IVA di legge, somma risultante dall'offerta presentata dall'"Appaltatore". Detti elaborati, anche se non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto.

La Stazione appaltante avverte che le fatture relative al presente contratto dovranno essere completate con gli estremi del contratto medesimo e con il numero CIG dell'affidamento.

La "Stazione appaltante" precisa che la misura del corrispettivo da pagare all'"Appaltatore" è soggetta alla liquidazione finale effettuata dal Direttore dei lavori, o collaudatore, per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni tutte eventualmente apportate all'originale progetto. Il contratto è stipulato interamente **"a corpo "**, come indicato **all'art.3 del CSA**. L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti del D.Lgs. n. 36/2023, e le condizioni previste dal presente Capitolato speciale, gli importi definitivi saranno quelli risultanti dall'applicazione dei prezzi di cui al relativo Elenco Prezzi Unitari al netto del ribasso d'asta offerto del **0,100%**.

I pagamenti avranno luogo in unica soluzione alla fine dei lavori, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute (**art. 17 del CSA**).

L'anticipazione contrattuale potrà essere corrisposta nella misura del 20% nei termini di legge, così come previsto dall'art. 125 del D.Lgs n. 36 del 2023.

La "Stazione appaltante" invia gli avvisi di emissione dei titoli di spesa alla sede legale dell'"Appaltatore", come sopra identificata.

La "Stazione appaltante" effettua i pagamenti all'"Appaltatore" mediante mandati emessi dal Servizio Contabilità Economato.

L'"Appaltatore" dichiara di essere a conoscenza che l'eventuale atto di cessione del corrispettivo deve indicare le generalità del cessionario ed il luogo di pagamento delle somme cedute e che in difetto della suddetta dichiarazione nessuna responsabilità può attribuirsi alla "Stazione appaltante" per pagamenti a persone non autorizzate a riscuotere. In ogni caso, la Cessione del corrispettivo è soggetta alle disposizioni dell'art. 120 del decreto legislativo 36/2023.

L'"Appaltatore" dichiara di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

L'Appaltatore ha altresì comunicato il conto corrente dedicato per il presente contratto su cui verranno

accreditate le somme dovute per il presente contratto ed i soggetti abilitati ad operare in tale conto.

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura- ufficio territoriale del Governo della Provincia di Rovigo della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Si applica quanto previsto dall'articolo 9-bis della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

ARTICOLO 4

L'importo di cui all'art. 3 resta fisso ed invariabile. In materia di revisione prezzi per lavori pubblici affidati dalle stazioni appaltanti trova applicazione l'art. 60 del D.lgs 36 del 2023.

ARTICOLO 5

L'"Appaltatore" si obbliga ad eseguire l'appalto alle condizioni, patti e modalità previsti dai relativi elaborati che fanno parte del progetto esecutivo, approvato con deliberazione di **Giunta Comunale n. 69 del 31 agosto 2023**, che qui si intendono integralmente riportati.

Le Parti dichiarano di aver sottoscritto per integrale accettazione il capitolato speciale d'appalto, che resta depositato agli atti della "Stazione appaltante" e che qui si richiama quale parte integrante del presente contratto anche se non materialmente allo stesso allegato.

L'"Appaltatore" si impegna a rispettare le condizioni di cui al piano di sicurezza, redatto come previsto dal decreto legislativo del 09 aprile 2008 n. 81. Le Parti dichiarano di aver sottoscritto, per integrale accettazione, detto elaborato che è depositato agli atti della "Stazione appaltante" e che si richiama quale parte integrante del presente contratto.

ARTICOLO 6

L'"Appaltatore" deve ultimare i lavori di **efficientamento energetico agli impianti comunali di illuminazione pubblica esistenti in varie vie del territorio comunale**, CUP: I93C22000710006 - CIG: A00A5D4950, entro **120 GIORNI** naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna - **art. 10 del CSA**. Per il maggior tempo impiegato dall'"Appaltatore" nell'ultimazione dei lavori, qualora non giustificato da sospensioni ordinate dal Direttore, è applicata una penale così come contemplato nel capitolato speciale d'appalto.

ARTICOLO 7

Le Parti si danno reciproco atto che eventuali controversie fra la "Stazione appaltante" e l'"Appaltatore", sono devolute, secondo il disposto del capitolato speciale d'appalto.

L'Appaltatore prende atto dell'esistenza del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di LUSIA (di seguito "Codice"), in ottemperanza a quanto previsto dal DPR n. 62 del 16.04.2013 e si impegna ad osservare ed a fare osservare dai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta in esso previsti. A tal fine si dà atto che una copia del "Codice" è stata trasmessa dall'Amministrazione Comunale all'Appaltatore che si impegna a portarlo a conoscenza dei propri collaboratori per le finalità sopra descritte. La violazione degli obblighi di cui al DPR n. 62/2013 può costituire causa di risoluzione del contratto. L'Amministrazione Comunale, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto il fatto all'Appaltatore assegnandogli un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o non risultassero accolte l'Amministrazione Comunale, fatto salvo il risarcimento dei danni subiti, procederà alla risoluzione del contratto senza che all'Appaltatore spetti alcun indennizzo o compenso aggiuntivo.

ARTICOLO 8

L' "Appaltatore", a garanzia degli impegni da assumere con il presente Atto, ha costituito :

-la **cauzione definitiva**, a mezzo garanzia fideiussoria con polizza n. 000L81/113978955 rilasciata in data 20.09.2023, da Groupama Assicurazioni - Agenzia 000L81 Roma Castrense dell'importo pari al 10% dell'importo contrattuale di euro 2.125,00;

- **polizza assicurativa CAR** n. 113979296 rilasciata in data 20.09.2023, da Groupama Assicurazioni - Agenzia 000L81 Roma Castrense, ai sensi dell'art. 117, c.10 del d.Lgs n. 36/2023 per Partita 1 euro 43.000,00, Partita 2 euro 45.100,00 e Partita 3 euro 40.000,00;

- **polizza RCT/RCO** n. 72022/30/6370592 rilasciata da Italiana Assicurazioni spa - Agenzia di Lendinara n. 336, in corso di validità, dell'importo di euro 5.000.000,00.

La suddetta cauzione è progressivamente svincolata nei limiti e con le modalità previsti dall'art. 117 del decreto legislativo n. 36/2023.

Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'"Appaltatore", la "Stazione appaltante" ha diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione. L'"Appaltatore" deve reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli viene assegnato, se la "Stazione appaltante" debba, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

ARTICOLO 9

L'"Appaltatore" si impegna, come previsto dal D.Lgs n.

36/2023, a costituire apposite polizze di assicurazione a copertura dei rischi e con le modalità di quanto riportato **dagli art.25** del relativo "capitolato speciale d'appalto" - allegato del progetto esecutivo.

ARTICOLO 10

Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell'atto di cessione, come stabilito dall'articolo 119, comma 1, del decreto legislativo 36/2023, e successive modificazioni.

ARTICOLO 11

La "Stazione appaltante" può autorizzare l'"Appaltatore" ad effettuare eventuali subappalti, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia e nei limiti indicati dall'"Appaltatore" stesso nell'offerta presentata in sede di gara per l'affidamento dei lavori di cui al presente contratto.

ARTICOLO 12

L'"Appaltatore" dichiara, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 09 aprile 2008 n. 81, di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori edili e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti. L'"Appaltatore" si obbliga a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, secondo quanto stabilito dal decreto legislativo n. 36/2023 e successive modificazioni.

L'"Appaltatore", altresì, ha:

- a) l'obbligo di applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti al di fuori della Regione del Veneto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti nel Veneto durante lo svolgimento di lavori, ivi compresa l'iscrizione delle imprese e dei lavoratori stessi alle Casse Edili presenti sul territorio regionale e agli organismi paritetici previsti dai contratti di appartenenza;
- b) l'obbligo, anche nei confronti del subappaltatore, di rispondere dell'osservanza delle condizioni economiche e normative dei lavoratori previste dai contratti collettivi nazionali ed integrativi regionali o provinciali vigenti, ciascuno in ragione delle disposizioni contenute nel contratto collettivo della categoria di appartenenza.

Il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo da parte della "Stazione appaltante" per le prestazioni oggetto del contratto è subordinato

all'acquisizione della dichiarazione di regolarità contributiva, rilasciata dagli enti competenti, ivi comprese le Casse Edili di riferimento competenti. La dichiarazione acquisita produce i suoi effetti ai fini dell'acconto successivo.

ARTICOLO 13

Il Comune ha diritto di recedere dal presente contratto, in qualunque tempo, ai sensi degli articoli 190 del Decreto Legislativo n.36/2023.

Sono, comunque motivi espressi di risoluzione del contratto:

- a) l'accertamento della non veridicità delle dichiarazioni e/o delle autocertificazioni rese in sede di gara o nel corso del contratto, ovvero dei documenti certificativi e/o dichiarativi sostitutivi degli originali;
- b) il mancato rispetto del pagamento ai propri dipendenti di retribuzioni, degli oneri previdenziali, assicurativi, assistenziali secondo quanto previsto dai C.C.N.L. vigenti nella località e nei tempi in cui si svolgono i lavori, anche dopo la scadenza e fino alla loro rinegoziazione;
- c) il grave inadempimento e/o ritardo e/o irregolarità nell'esecuzione del presente contratto;
- d) la violazione delle norme in materia di prevenzione infortuni, di igiene e di sicurezza sul luogo di lavoro, compresa la violazione del piano di sicurezza e coordinamento, stabilendo che per tale ultima violazione si dovrà procedere alla formale costituzione in mora con lettera raccomandata a.r. prima della risoluzione.

ARTICOLO 14

A tutti gli effetti del presente contratto, l'"Appaltatore" elegge domicilio presso la sede della "Stazione appaltante", ubicato **in 45020 - LUSIA (RO), Via Europa, n. 95.**

ARTICOLO 15

Le Parti dichiarano, ai fini fiscali, che i lavori oggetto del presente contratto sono soggetti al pagamento dell'I.V.A., per cui richiedono la registrazione in misura fissa.

ARTICOLO 16

Per l'interpretazione del presente contratto trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 1362 a 1371 del codice civile.

Nel caso di contrasto tra le norme del presente contratto e quelle del capitolato speciale d'appalto, prevalgono queste ultime ove non altrimenti disposto.

Nel caso di contrasto tra le norme del presente contratto e/o del capitolato speciale con gli elaborati tecnici di cui all'articolo 5, prevalgono le prime.

ARTICOLO 17

Il Comune appaltante, ai sensi di quanto disposto dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" informa che tratterà i dati contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

La "Stazione appaltante" informa l'"Appaltatore" che "titolare" del trattamento è il **Comune di LUSIA**, e che, relativamente agli adempimenti inerenti al contratto, "Responsabile" del suddetto trattamento è IL Segretario Comunale, per ciò che riguarda l'esecuzione della prestazione il Sig. Luca Prando RESINI Responsabile del Servizio Area Tecnica, e per ciò che riguarda i pagamenti il Sig.ra Verza Maddalena - Responsabile del Servizio Contabilità.

ARTICOLO 18

Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto quali bollo, diritti, registro e quanto altro necessario, nessuna esclusa od eccettuata, sono a carico dell'impresa appaltatrice. Il presente contratto sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 comma 2° del D.P.R. 26.4.1986 n. 131. La ditta **Esseimpianti srl Unipersonale con sede in Lendinara (RO), Via S. Maria Nuova, n. 61/A - C.F. e p.IVA 01255170290**, fa espressa richiesta che il presente contratto venga conservato in raccolta tra gli atti del Comune.

Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Questo atto scritto con mezzi elettronici su **otto** facciate, viene sottoscritto dalle parti con firme digitali, verificate nella loro regolarità e validità ai sensi dell'art. 10 del D.P.C.M. 30 marzo 2009, e il contenuto negoziale non è in contrasto con l'ordinamento giuridico.

LUSIA 30 ottobre 2023

IL COMUNE DI LUSIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

LUCA PRANDO (firmato digitalmente)

PER L'IMPRESA APPALTATRICE

ESSEIMPIANTI SRL

STERZA ANDREA (firmato digitalmente)